

TAR Palermo 03/05/1999 n. 926

legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 - che ha recepito quanto già disposto dall'art. 7 L. 10 dicembre 1981 n. 741, dall'art. 18 L. 19 marzo 1990 n. 55 e dal successivo regolamento emanato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 - l'Amministrazione può scorporare dall'appalto alcune categorie di lavori, ai fini della qualificazione tecnica delle imprese partecipanti alla gara, solo in presenza di precisi presupposti, quali la previa indicazione di particolari ragioni tecniche in sede progettuale e il raggiungimento di una soglia minima di importo dei lavori scorporati, fermo restando che, per scorporare in sede amministrativa le opere già individuate in sede progettuale, l'Amministrazione stessa deve servirsi del bando di gara, ed è attraverso tale passaggio che la previsione di singole categorie di opere passa allo schema del procedimento di aggiudicazione, divenendo elemento, giuridicamente rilevante e discriminante, nella scelta del contraente; pertanto, ove il bando non recepisca lo scorporo di talune opere pure indicate in sede progettuale la qualificazione delle imprese (singole e associate che siano) è data dalla sola iscrizione per la categoria prevalente.